

CAMERA DEI DEPUTATI N. 465-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE CITTERIO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(PANDOLFI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(MORLINO)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(OSSOLA)

alla Presidenza il 24 settembre 1976

Ulteriore proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali di importazione, prevista dall'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13

Presentata alla Presidenza il 27 ottobre 1976

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con questo disegno di legge il Governo chiede una ulteriore proroga della delega ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali di importazione e ad armonizzare le procedure nazionali a quelle della Comunità europea. Con la legge di delega evidentemente il Governo potrà emanare decreti

aventi forza di legge ordinaria previo parere di apposita Commissione parlamentare consultiva prevista da precedenti disposizioni legislative e precisamente della legge n. 13 del 1° febbraio 1965.

Importante è ovviamente che questa Commissione venga messa e per tempo in condizione di esaminare la vasta materia

e di esprimere opportuno parere, sollecitandosi all'uopo il Governo. Si tratta di una proroga di poteri già concessa e rinnovata periodicamente, la prima volta con la citata legge 1° febbraio 1965 e l'ultima volta con legge 15 febbraio 1973, n. 25 e con effetto fino al 31 dicembre 1975.

Quindi occorre procedere con urgenza in quanto attualmente il Governo è impossibilitato ad agire in materia di adeguamento di tariffe di dazi e, d'altra parte, le « decisioni » degli organi legislativi delle Comunità europee non potrebbero avere efficacia, non trattandosi di regolamenti, nei singoli Stati della Comunità se non vengono approvate secondo le forme legislative proprie di ciascun ordinamento.

È comunque evidente che sarebbe difficile pervenire per tempo alla approvazione delle tariffe doganali secondo la via legislativa normale (legge ordinaria) in quanto gli stessi organi della CEE, anche per la complessità dell'*iter* legislativo, non arrivano con sufficiente anticipo rispetto alla data in cui devono entrare in vigore.

Peraltro, pur essendo la materia importante, il contenuto dei poteri concessi al Governo con la legge delega è di semplice esecuzione e di fedele riproduzione di atti deliberati dagli organi comunitari, mancando quindi una discrezionalità sostanziale ai singoli Stati. Con questo disegno di legge che era stato presentato alla fine della precedente legislatura e che viene ripresentato si prevede:

all'articolo 1 la proroga dei termini della normazione delegata dal 31 dicembre 1975 al 31 dicembre 1978;

sempre all'articolo 1 secondo comma viene disposta la proroga anche delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1970, n. 802, riguardanti la procedura per l'emanazione dei decreti delegati.

All'articolo 2 si dispone la copertura dell'onere derivante dalla applicazione della legge — previsto in lire 6.000.000 — con variazioni di bilancio, a ciò delegando il Ministro del tesoro, sia per l'anno 1976, sia per l'anno 1977 il cui bilancio di previsione è in via di approvazione. Faccio ancora presente che la XII Commissione ha espresso parere favorevole, pur chiedendo un efficace funzionamento della Commissione consultiva prevista dalla legge 1° febbraio 1965. La V Commissione non ha fatto pervenire il parere. La nostra stessa Commissione, in data 10 marzo 1976, aveva espresso parere favorevole su identico provvedimento.

A conclusione, per le considerazioni svolte che mostrano la opportunità di varare sollecitamente questo provvedimento, il relatore invita l'Assemblea ad approvare il disegno di legge presentato dal Governo, nel testo proposto dalla Commissione che, ad iniziativa del Governo stesso, ha introdotto, dopo il primo, un articolo aggiuntivo che delega il Governo ad apportare integrazioni e correzioni al testo unico delle disposizioni in materia doganale, sulla base dei principi e criteri direttivi già contenuti nella delega originaria, e a coordinare il testo medesimo con le disposizioni sopravvenute.

CITTERIO, *Relatore*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il termine del 31 dicembre 1975 indicato negli articoli 1 e 3 della legge delega 15 febbraio 1973, n. 25, è prorogato al 31 dicembre 1978.

Restano ulteriormente ferme fino all'anzidetta data del 31 dicembre 1978 le disposizioni richiamate nell'articolo 2 della legge 19 ottobre 1970, n. 802.

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 6 milioni per ciascuno degli anni 1976 e 1977, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Entro lo stesso termine del 31 dicembre 1978, e con la procedura di cui al secondo comma del precedente articolo, il Governo è inoltre autorizzato ad emanare, mediante uno o più decreti aventi valore di legge, norme integrative e correttive di quelle contenute nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Tali norme dovranno rispondere ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 29, nonché alle esigenze di coordinamento di detto testo unico con le successive leggi dello Stato.

ART. 3.

Identico.